



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area Risorse Umane – Settore Personale
Ufficio Reclutamento Personale Docente

Decreto n. 246

IL RETTORE

- Vista** la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori a tempo determinato;
- Visto** il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344, recante “*Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato*”;
- Visto** lo Statuto dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con D.R. n. 661 - prot. unicas. n. 15646 del 26 luglio 2018. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186 dell’11 agosto 2018;
- Visto** il Regolamento di Ateneo sui “criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo determinato con contratto di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, emanato con D.R. n. 397 del 17 aprile 2019;
- Visto** Il Regolamento di Ateneo “Regolamento per i Ricercatori con contratto a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera A) e lettera B) della Legge 240/2010 e per i Ricercatori con contratto a tempo determinato in Tenure Track (Rtt) di cui alla Legge 79/2022”, emanato con decreto rettorale n. 927 del 15/12/2023;
- Visto** in particolare, il comma 5 del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale “*Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l’università valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell’ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia*”;
- Ravvisata** la necessità di dare attuazione al citato art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, pertanto, di definire i criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, come disposto dal DM n.1658 del 21-10-2024;
- Sentiti** i Direttori dei Dipartimenti;
- Sentito** l’Ufficio Atti Normativi e Regolamenti;
- Viste** le deliberazioni del 12 febbraio 2025 e del 19 febbraio 2025, con le quali, rispettivamente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, hanno approvato il Regolamento.

DECRETA

Art. 1) viene emanato il “*Regolamento “Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia*”;



Art. 2) Il suddetto Regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Il presente decreto, acquisito agli atti della raccolta interna, viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Cassino, **20 MAR. 2025**

IL RETTORE
prof. Marco DELL'ISOLA

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Ida RAIMONDI

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Marianna NORCIA

Regolamento

Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia

Art. 1 - Finalità

Al fine di disciplinare la chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, in attuazione all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nell'osservanza di quanto previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre 2024, pubblicato nella G.U. serie generale del 29 ottobre 2024, n. 254, l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale definisce i criteri per la valutazione dei Ricercatori che ne facciano richiesta.

Art. 2 - Ambito di applicazione

A partire dalla conclusione del terzo anno e non oltre i centoventi giorni antecedenti la scadenza del contratto, su istanza dell'interessato, l'Università valuta l'attività svolta dal richiedente ai fini della sua chiamata nel ruolo di Professore di seconda fascia.

Art. 3 - Oggetto della valutazione

1. È oggetto di valutazione l'insieme delle attività svolte dal candidato con riguardo all'attività di didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze svolte nel corso:

- del contratto di cui all'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- dei rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso al contratto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, comma 6-duodevices, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36.

2. La valutazione di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della stessa legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 4 - Criteri per la valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti tiene conto dei criteri di seguito enumerati:

- 1) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
- 2) livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- 3) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- 4) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- 5) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance, personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio ovvero personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 5 - Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

La valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito enumerati:

- 1) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- 2) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- 3) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- 4) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- 5) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- 6) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- 7) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
- 8) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
- 9) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
- 10) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore.

La valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze tiene conto dei criteri di seguito elencati:

- 1) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico, se previsti per il gruppo scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare cui il ricercatore afferisca;
- 2) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
- 3) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
- 4) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
- 5) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

L'Università valuta la consistenza e la qualità della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca.

Tale valutazione è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- 1) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
- 2) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
- 3) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;

- 4) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
- 5) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

Art. 6 - Procedura della valutazione e nomina della Commissione

La valutazione in parola ha luogo dietro richiesta dell'interessato al Dipartimento.

Il Dipartimento chiede al Consiglio di Amministrazione l'avvio della procedura valutativa e, in composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati, propone la Commissione valutatrice secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo "per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 327 del 7 marzo 2018.

La Commissione è nominata con decreto rettorale.

I lavori della Commissione debbono concludersi entro due mesi dal decreto di nomina.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale.

In caso di esito positivo della valutazione, la presa di servizio nel ruolo di professore di seconda fascia avverrà entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti.

In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione dopo un anno dalla precedente istanza.

Art. 7 – Norme transitorie

Il presente Regolamento si applica, altresì, ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente alla pubblicazione del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 2026, su richiesta del Ricercatore in tenure track è riconosciuto ai fini dell'inquadramento:

1 un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei Professori associati di cui al presente regolamento, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;

2 un periodo di servizio pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo.